



Prot. 51_U_20-21

Spett.le

Ufficio di Segreteria

Senato della Repubblica

7^a Commissione (Istruzione pubblica,
beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)

commissioneistruzione@senato.it

Torino, 30 dicembre 2020

Oggetto: Audizione in merito allo schema di decreto legislativo recante "Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali" (**Atto del Governo n. 229**) - **Osservazioni e segnalazioni - FISIP**

Spett.le Ufficio di Segreteria,

dapprima ringraziamo di aver voluto audire la Federazione Italiana Sport Paralimpici (FISIP) nel corso dell'iter legislativo riguardante una materia così rilevante per i nostri interessi e scopi.

Abbiamo partecipato a diversi tavoli di lavoro per perorare una maggiore attenzione del legislatore alle persone sportive con disabilità i quali, sia come semplici turisti, sia come atleti, frequentano le piste di sci alpino e nordico; riteniamo che raccogliere le esperienze di tutte le componenti del cd. "sistema montagna" sia indispensabile per ottenere un buon risultato normativo e, in tale contesto, la FISIP è portatrice degli interessi ed esigenze degli sportivi con disabilità, ovviamente, ma anche delle famiglie, amici, accompagnatori, volontari che ai primi sono legati: un mondo variegato e numeroso.

Inoltre non va certo sottovalutato che consentire in sicurezza di praticare sport agli atleti con disabilità costituisce la base imprescindibile per far crescere anche la famiglia paralimpica che, giova ricordarlo, ha portato onore alla nostra Nazione alle ultime Paralimpiadi di PyeonChang con ben 5 medaglie vinte da atleti della nostra Federazione. Solo un'ampia base di atleti consente di migliorare i risultati sportivi di vertice, e la base si amplierà, ne siamo convinti, anche se il decreto che sta vedendo la luce stimolerà la proattività verso il nostro mondo.





Orduunque, non si può che partire dalla considerazione che la Carta di Cortina fin dal suo secondo punto impegna i firmatari, tra cui anche il Ministro dell'Ambiente, a favorire l'accesso agli sport invernali agli sciatori con disabilità. Quindi bene l'incipit del decreto legislativo che **all'art. 1** si pone quale fine quello di garantire, nella pratica delle discipline sportive invernali, *"la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità"*.

Peccato però che, a nostro avviso, ciò non si rinvenga così chiaramente e concretamente nel corpo dell'articolato seguente.

Segnaliamo, dapprima, che manca nelle definizioni iniziali, di cui **all'art. 2**, quella relativa al CIP (Comitato Italiano Paralimpico), mentre è presente quella del CONI, ciò indice di per sé di un certo squilibrio delle previsioni successive.

Pur rendendoci conto dell'oggetto della norma e dei limiti che impone alle previsioni, avremmo auspicato una maggiore attenzione alle difficoltà che incontrano i nostri atleti ad accedere alle piste ed ad utilizzarle, e di ciò poco oltre diremo. Possiamo però sin da subito osservare che **all'art. 5** può essere aggiunta una previsione che imponga non solo di segnalare la difficoltà delle piste in senso assoluto, ma anche relativamente ai fruitori con disabilità. Intendiamo dire che una pista valutata blu per uno sciatore normodotato può, invece, non essere accessibile per uno sciatore con disabilità o avere delle particolarità che la rendono, pur essendo pista classificata facile, non adatta perché non accessibile a causa di barriere strutturali naturali e/o artificiali per un fruitore con disabilità. Ecco perché nella cartellonistica e nello skirama riteniamo opportuno che compaia se la pista è comunque sconsigliata o interdetta ai nostri atleti (per esempio a causa di difficoltà di accesso all'impianto di risalita, a difficoltà di sbarco, o comunque di utilizzo dell'impianto ovvero per possibili impedimenti di soccorso e di trasporto, di rientro dal fine pista all'area parcheggi e così via).

Apprezziamo che sia prevista la precedenza per i disabili e perciò riteniamo che **all'art. 17** debba essere aggiunto l'inciso *"... fatto salvo quanto previsto dall'art. 35"*.

Discorso più approfondito merita **l'art. 30**, in uno con il **capo IV** del decreto.

L'art. 30 sancisce la futura previsione di parametri per la valutazione dei comprensori. Tali parametri e valutazione possono costituire un importante veicolo per spingere i comprensori ad attuare misure in favore dei disabili, dei loro eventuali accompagnatori e dei volontari che in alcuni casi li assistono. Ecco perché chiediamo che nel comma 2° del precitato articolo, tra i parametri per la valutazione del comprensorio siano inseriti oltre che





“le condizioni generali degli impianti e delle piste e la loro sostenibilità ambientale” anche quanto fatto per l’accessibilità a favore degli utenti disabili.

Quanto sopra acquista maggiore rilevanza se consideriamo che il decreto tutto ed in particolare il capo IV, che forse impropriamente si intitola “*Normativa a favore delle persone con disabilità*”, contengono più obblighi per i disabili che diritti ed agevolazioni, fatto salvo il disposto **dell’art. 35**.

Per quanto riguarda, più nello specifico, l’articolato del capo IV segnaliamo che nell’elencazione delle categorie di cui **all’art. 32** mancano le persone cieche e ipovedenti (*blind e visual impaired*, per usare la terminologia anglofona adottata dalla norma); infatti, se è pur vero che tale categoria di disabili scia in piedi, nelle gare IPC e non, hanno una categoria a parte e, per quanto non si comprenda bene a che fini la norma preveda l’elencazione in esame, pare opportuno che sia chiaro che i *visual impaired* sono categoria a sé stante in quanto, questi sì, sicuramente necessitano di una guida, a meno che non si intenda che siano compresi nella lettera c) della norma. Insomma, l’elencazione ci pare poco chiara e fuorviante: le categorie a cui normalmente si fa riferimento sono quelle dei *sitting, standing e visual impaired o blind*. Tali categorie possono (ad eccezione dei *visual impaired* che lo hanno sempre) avere o meno “*necessità di un accompagnatore*”.

Tale argomentare ci porta a considerare la portata **dell’art. 33**. Temiamo che la previsione di cui al primo comma possa essere strumentalmente e pretestuosamente utilizzata dalle Compagnie assicurative per eccepire un asserito inadempimento del disabile agli obblighi di polizza. Infatti nel caso di sinistro con coinvolgimento di persona disabile sarebbe sempre possibile per l’assicuratore o la stessa stazione sciistica eccepire che, a loro giudizio, visto anche il verificarsi del sinistro, la persona disabile avrebbe dovuto essere accompagnata, mentre non lo era, con conseguente asserita violazione delle norme sulla prudenza. Riteniamo che, come accaduto sin ora, sia la prudenza dei nostri atleti, dei nostri volontari e delle nostre associazioni a dover valutare se e quando il “nostro sciatore” debba o non debba essere accompagnato, senza che una norma lo imponga, creando, come sopra illustrato, solo grosse difficoltà interpretative e, soprattutto, applicative. Si tenga presente che proprio la nostra Federazione, in autonomia, già da tempo predispone dei corsi di formazione per i volontari, i quali sono preparati a valutare insieme all’atleta quanto è necessario e prudente fare.

L’art. 34 impone un altro obbligo ai disabili e loro accompagnatori e cioè l’obbligo di indossare pettorine. Per altro segnaliamo che sono già normalmente in uso e che sono strumenti poco efficaci, poiché oramai tutte le scuole di sci usano pettorine per i loro





allievi. Si dovrebbe almeno prevedere che il colore arancione sia riservato esclusivamente ai disabili e loro accompagnatori.

Anche l'**art. 36** impone un obbligo più gravoso ai disabili rispetto alle persone normodotate, i quali solo fino ai 18 anni sono obbligati ad indossare il casco. Premesso che siamo assolutamente favorevoli all'uso del casco, si vuole solo evidenziare come la rubrica del capo in esame sia del tutto fuori luogo, non prevedendo il detto capo alcuna norma veramente favorevole per i disabili, se non l'**art. 35**.

Ecco perché, riteniamo che se non si vuole nel corpo del decreto legislativo emanando, per lo meno nei parametri di cui all'**art. 30 cit.**, siano previste norme che tengano conto di quanto da noi sempre richiesto a favore della vera accessibilità a favore dei disabili e che qui di seguito elenchiamo:

- individuazione di posteggi riservati ai disabili situati in prossimità degli "imbarchi" seggiovia / cabinovia o comunque con essi collegati tramite ascensori, scale mobili o servizi navetta (se i parcheggi sono ad un piano diverso dalla partenza dell'impianto o distanti);
- casse degli impianti accessibili ai disabili, preferibilmente con corsie dedicate
- esistenza di strutture ricettive (rifugi, bar, servizi igienici) sulle piste prive di barriere architettoniche e con dotazione di almeno una sedia con ruote;
- accessi al domain skiable con le attrezzature degli sciatori disabili (gusci/monosci) e possibilità di rimessare le sedie a ruote ed altre attrezzature;
- chiare e preventive indicazioni degli eventuali impianti inaccessibili allo sciatore disabile, con indicazione della motivazione;
- dispositivi specifici sugli impianti di risalita che facilitino (o in alcuni casi consentano) l'accesso all'impianto stesso e la relativa discesa tra cui anche: delle porte di ingresso automatico più ampie al posto del solito tornello, sistemi che consentano di rallentare la corsa dell'impianto al momento della salita e della discesa, aree di sosta sicura all'arrivo dell'impianto;
- seggiolini e cabinovie che consentano l'agevole utilizzo da sciatori "sitting" e del loro eventuale accompagnatore;





- corsi di addestramento specifico e sensibilizzazione per il personale addetto agli impianti di risalita, con particolare attenzione alle situazioni di possibile emergenza ed intervento rapido; (Come è consuetudine fare la dove sono previsti importanti appuntamenti agonistici – vedi Giochi Invernali Paralimpici eccetera)
- possibilità di affitto in loco di attrezzature specifiche;
- esistenza di un presidio con maestri di sci preparati e specializzati nell'insegnamento a persone con disabilità;
- organizzazione di corsi di sci per soggetti con disabilità;
- norme che prevedano la precedenza agli sciatori disabili, sia sitting che soprattutto blind,
- cartellonistica che avvisi tutti gli sciatori di quanto sopra;
- copertura assicurativa RC compresa nel biglietto;
- prezzi agevolati chiari e possibilmente uniformi sul territorio,
- addestramento specifico per gli addetti al soccorso piste.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti e auguri per la prossima festività.

Presidente FISIP

Tiziana Nasi

Vice Presidente FISIP

Raffaele La Placa

Segretario Federale

Giorgio Viterbo

